

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 129/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 Febbraio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Scalingi Avv. Federico, Grossi Prof. Pierfrancesco, Schillaci Avv. Nicolò – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DEL SIG. SPAGNUOLO ARTURO (GIÀ DIRETTORE SPORTIVO DELLA PRO EBOLITANA INIBITO PER ANNI 5) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2, CON DECORRENZA DALLA SCADENZA DELLA PRECEDENTE INIBIZIONE, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 17, COMMA 8 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E ALL'ART. 1, COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 18.1.2008)**

La C.G.F in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Arturo Spagnolo, annulla l'impugnata delibera e, per l'effetto rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per quanto di sua competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DELL' A.S.D. SANTARCANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL MONTECCHIO/SANTARCANGELO DEL 27.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 30.1.2008)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall' A.S.D. Santarcangelo di Santarcangelo di Romagna (Rimini) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Sanino Prof. Mario – Presidente; Schillaci Avv. Nicolò, Tartaglia Prof. Paolo – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

**3) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. BOJANO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AI CALCIATORI, PIERLUIGI PITOSCIA, LUCA PETRELLA E LUIGI URSO SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/BOJANO DEL 10.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 13.02.2008)**

La C.G.F. respinge il ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.S.D. Bojano di Bojano (Campobasso) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Sanino

-----

**Publicato in Roma il 22 Febbraio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete